



M.I.M.
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale
di istruzione
Ufficio II



Scuola Secondaria Statale di I grado
"PIRANDELLO - SVEVO"
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli
TEL 081/7672324
Codice meccanografico: NAMM649004
Codice Fiscale: 95121290639
mail: namm649004@istruzione.it
pec: namm649004@pec.istruzione.it sito
web: <http://www.pirandellosvevo.edu.it/>



**UNIONE
EUROPEA
FSE**

**UNIONE
EUROPEA
FESR**

S.S.I.P- "PIRANDELLO - SVEVO" NA
Prot. 0000418 del 29/01/2024
V-6 (Uscita)

Ai genitori/tutori /affidatari
Ai docenti coordinatori
Ai referenti dispersione
Ai docenti tutti
Al Sito
Al R.E.

Oggetto: Integrazione indicazioni sulle modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo di Istruzione. Anno Scolastico 2023/2024.

A seguito della Nota del M.I.M n.4685 del 24/01/2024 avente ad oggetto: **"Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico; aggiornamento delle procedure"**, si integra e rettifica quanto comunicato in data 12/10/2023 con prot. n. 3777/V-6.

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (**evasione scolastica**) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (**elusione scolastica**). Oltre a ciò l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che il reato viene trasformato da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Si riportano gli aspetti salienti della procedura con le modifiche apportate dalla normativa:

1-Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, **"individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi"**.

2-Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

3-Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola.

4-Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere all'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale.

Si allega Nota del M.I.M n.4685 del 24/01/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Guardiano
(Firma autografa a mezzo stampa omessa
ai sensi dell'art.3 del D. L.gs.39/1993